

Chiarimento permesso simultaneo legge 104

La Circolare INPS 128 dell'11 luglio 2003, aveva confermato inizialmente che familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo, cioè negli stessi giorni.

Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – con la risposta n. 30 del 06/07/2010 alla richiesta di interpello avanzata dall'Istituto Nazionale di Statistica, pur premettendo che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso, ha ritenuto, in linea con la ratio ispiratrice della legge n. 104/92, che il diritto alla fruizione del congedo da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa.

L'Inps, con Messaggio n. 24705 del 30 dicembre 2011, ha recepito tale indicazione confermando che il familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave può beneficiare dell'istituto del congedo straordinario nonché dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, durante il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile medesimo.

Ha altresì precisato che è da ritenersi superata la precedente indicazione della Circolare 128/2003.

Di pari tono anche le più recenti indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 44274 del 05/11/2012 riconosce i benefici in esame al dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso. "In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l'assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato. La situazione ordinaria è che le giornate fruito come permesso ex l. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste un disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro. Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell'avviso che una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge".

Lavoratore disabile che assiste un familiare

Per quanto concerne, infine, la possibilità di cumulare i permessi lavorativi in capo al lavoratore disabile che a sua volta assiste un familiare con handicap grave, la risposta, anche in questo caso, è diversa a seconda degli istituti previdenziali di riferimento. L'INPS inizialmente, con la Circolare 18 febbraio 1999, n. 37, escludeva che il lavoratore handicappato in situazione di gravità potesse fruire dei permessi concessi a titolo personale, e anche di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave. Tuttavia, successivamente, ha ammesso (Circolare 29 aprile 2008, n. 53, punto 6) questa possibilità, precisando che non è nemmeno necessaria la preventiva valutazione da parte del medico INPS circa la capacità di garantire l'assistenza oggetto dei permessi.

L'INPDAP, al contrario, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1), ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.